



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:
Intermediazione
finanziaria

Marco Marulli - Presidente - R.G. n. 18553/2020
Alessandra Dal Moro - Consigliere-
Massimo Falabella - Consigliere -
Eduardo Campese - Consigliere-
Daniela Valentino - Consigliere Rel.-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]
[REDACTED] **S.p.A.**, incorporata per fusione da
[REDACTED] **S.p.A.**, in breve
[REDACTED] **S.p.A.**, rappresentata e difesa dall' Avv. [REDACTED]
[REDACTED] del foro di Roma

-ricorrente-

Contro

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED] pec:
[REDACTED]

-controricorrente-



Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1054/2019 pubblicata il 28.3.2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.1.2025 dal Consigliere Daniela Valentino.

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione, ritualmente notificato, i coniugi [REDACTED] convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Bologna, la [REDACTED] S.p.A., unitamente al [REDACTED] esponendo: a) di avere sottoscritto, in data 3.11.1999, il modulo di adesione al Servizio [REDACTED] investendo inizialmente una somma pari a £ 30.000.000; b) che l'investimento era stato loro proposto da [REDACTED] promotore finanziario che aveva intenzione di "impiegare in un investimento sicuro i loro risparmi". Nello stesso giorno (3.11.1999), era stato aperto un conto corrente c.d. di corrispondenza presso [REDACTED] s.p.a. sul quale sarebbero state versate le somme disinvestite e dal quale sarebbero stati prelevati gli importi da investire; che il [REDACTED] li aveva rassicurati dicendo trattarsi di "un investimento (...) sicuro ed affidabile il cui guadagno sarebbe stato facile e garantito"; d) che, nello stesso giorno e sempre su indicazione del [REDACTED] gli attori avevano sottoscritto i moduli di adesione per investire nel Fondo *Bond High Yelds* e nel Fondo Europe; e) che il [REDACTED] tuttavia, non aveva curato la compilazione della scheda finanziaria, attraverso la quale avrebbe potuto conoscere il profilo dei suoi nuovi clienti e si era limitato a far loro sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva della detta scheda; f) che, al tempo stesso, non aveva chiarito per quale Società di Investimento operava, né aveva consegnato il documento relativo al tipo di investimento effettuato, ai guadagni garantiti o a ciò che sarebbe stato auspicabile ottenere, nonché alle modalità di recesso; g) che dall'informativa pervenuta successivamente da parte della



██████████ società a loro sconosciuta, gli attori avevano appreso altresì dell'assegnazione di 1.285,223 quote del Fondo *Cash* e 247,634 quote del Fondo Azioni, operazioni sconosciute e mai autorizzate; h) che in data 24.1.2000 il solo ██████████ sottoscriveva il modulo di adesione al Fondo Europe, al Fondo *Industrial* ed al Fondo *High Tech*; i) che contestualmente veniva conferita l'ulteriore somma di £ 70.000.000 con assegno depositato sul conto corrente n. ██████████ aperto presso la ██████████ s.p.a. ed intestato ad entrambi i coniugi; l) che anche in tale circostanza la scheda finanziaria, pur essendo allegata ai predetti moduli, non era stata compilata dal promotore; m) che a partire dal febbraio del 2001 e sino a tutto il 2002 le uniche informazioni sugli investimenti erano pervenute dal solo ██████████ mentre nessuna comunicazione era più arrivata "dalle società di investimento"; n) che, in particolare, in data 23.1.2001, su esplicita richiesta del ██████████ il promotore avrebbe fornito un "riassunto delle Performances per Portafoglio" dal quale era emerso un buon rendimento del Fondo ██████████ Azioni, mentre per il resto i risultati erano stati negativi; o) che la situazione aveva poi continuato a peggiorare e così, in data 14.10.2003, il ██████████ aveva disinvestito tutte le quote di cui ai Fondi *Industrial*, *High Tech*, *Azioni Italia*, *Europe* e *Global High Yield*, con accredito del controvalore in un nuovo conto corrente ██████████ acceso presso la ██████████; p) che successivamente, il ██████████ aveva autonomamente deciso di prelevare la somma di € 21.800 e di conferirla in una Gestione Patrimoniale "molto dinamica"; q) che manifestata la volontà di recuperare il proprio denaro e recatosi per questo presso l'ufficio del ██████████ questi, aveva in un primo momento "confessato", di essere responsabile del pessimo andamento della gestione per avere "scelto" un investimento rischioso e si era reso disponibile a risarcire i danni personalmente per poi rifiutare ogni componimento bonario.



2.— Il tribunale di Bologna con sentenza n. 2820/2011 **accoglieva** parzialmente le domande attrici e condannava i convenuti al pagamento di € 31.870,20 oltre interessi a titolo di risarcimento danni.

3.— [REDACTED] s.p.a. proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna. Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha respinto l'appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:

- a) posto che non è in contestazione l'affidamento del capitale investito al promotore dell'ente finanziario [REDACTED] si deve rilevare che l'art. 31, n. 3, TUF dispone che la banca che presta la propria opera, sia responsabile solidalmente con il consulente finanziario dei danni in qualsiasi forma arrecati al cliente. Per l'affermazione della responsabilità solidale è sufficiente il rapporto committente/preponente/datore di lavoro;
- b) sussiste, responsabilità della banca anche con riguardo ad attività illecite poste in essere dal promotore finanziario, anche non legato da un rapporto contrattuale con la banca (ipotesi peraltro non rispondente al caso di specie), qualora la promozione sia svolta con modalità tali da ingenerare incolpevole affidamento degli investitori su uno stabile inserimento del promotore nella struttura gestionale della Banca;
- c) nell'ambito dei risarcimenti agli investitori danneggiati per violazione della normativa in materia di finanza, sussiste sempre una responsabilità solidale di natura contrattuale (e, quindi, con prescrizione decennale) dell'Istituto di credito titolare dei rapporti contrattuali con gli investitori. (deposito titoli, conto corrente) sul quale si basa l'operazione extracontrattuale dell'intermediario, finanziario;
- d) il disposto di cui all'art. 21 TUF prevede che nella prestazione di servizi e di attività di investimento, i soggetti abilitati devono «acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo



che essi siano sempre adeguatamente informati». Tale disposizione non era stata rispettata dal [redacted] e la circostanza che gli investitori all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione al Servizio- [redacted] avessero dato espressamente atto di non voler fornire al [redacted] le notizie richieste sulla propria esperienza in materia, sulla situazione finanziaria, propensione al rischio e relativi obiettivi, non aveva fatto venir meno i doveri di informazione e di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento.

Sul punto il Tribunale aveva già osservato che la non adeguatezza dell'operazione può dipendere da quattro distinte cause: oggetto, tipologia, frequenza e dimensione (art. 29 reg. Consob n.1152/1998) e che "da quanto risulta agli atti i coniugi [redacted] quando si rivolsero al promotore [redacted] non avevano alcuna specifica conoscenza in materia finanziaria. I convenuti non hanno, infatti, provato, né peraltro dedotto che i [redacted] avessero effettuato investimenti in strumenti in materia finanziaria prima del 3.11.1999. Da ciò deriva l'incontestato carattere speculativo degli investimenti effettuati, l'inadempimento del [redacted] e il diritto degli attori al risarcimento del danno".

4. — [redacted] S.p.A. ha presentato ricorso per cassazione con quattro motivi ed anche memoria.

[redacted] hanno presentato controricorso ed anche memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:

5. — Con il primo motivo: Nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c, per motivazione solo apparente, ma in realtà insussistente, in violazione dell'art.132, comma 1, n.4, c.p.c., in sede di rigetto del primo motivo di appello formulato da [redacted] s.p.a.



5.1– La censura è inammissibile perché la *ratio* della decisione della Corte d'appello è ben chiara ed effettiva ed è corredata da adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. Come esplicitamente trascritto nello stesso ricorso (p. 4), gli investitori sin dalle conclusioni di primo grado avevano chiesto che venisse accertato il danno «da addebitarsi ad esclusiva colpa di [redacted] e solidalmente ai sensi dell'art. 31 TUF anche di [redacted] s.p.a» e non, come tenta ora di sostenere la censura, che «la domanda era formulata per l'accertamento di nullità di contratti intercorsi con altri soggetti giuridici», poiché è consequenziale che gli "altri soggetti giuridici" fossero in chiari ed incontestati rapporti con la Banca per i quali è applicabile l'art. 31 TUF.

6.– Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 31 TUF, 2946 e 2947 c.c. in punto di erronea affermazione, in sede di rigetto del secondo motivo di appello, dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale con riguardo alla assunta responsabilità risarcitoria dell'intermediario finanziario, che è di natura aquiliana, sicché si applicherebbe il termine di prescrizione quinquennale.

7.– Con il terzo motivo: Nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e 112 c.p.c. in presenza di motivazione apparente, ma in realtà insussistente, in sede di rigetto del secondo motivo di appello.

7.1– Il secondo e il terzo motivo sono collegati e possono essere valutati unitariamente. Le censure sono inammissibili perché non si confrontano con la *ratio decidendi*. La Corte ha evidenziato che tra l'Istituto di credito e gli investitori il rapporto contrattuale intercorreva deducendolo dall'esistenza del deposito titoli sul conto corrente d'appoggio, dalla sottoscrizione dei moduli predisposti dalla società di intermediazione e dalla circostanza che gli investitori avevano conferito il danaro sul conto corrente della [redacted]



Tali elementi, accertati in sede istruttoria, sono stati considerati rilevanti poiché «per radicare la responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF è sufficiente sotto il profilo causale un rapporto di occasionalità necessaria «tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli» (Cass., n. 31453/2022).

Questa Corte ha più volte ribadito che l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, è riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità (Cass., n.31894/2023), ed è incontestabile che la Corte abbia valutato gli esiti istruttori escludendo anche implicitamente ogni forma di acquiescenza da parte degli investitori.

La doglianza assume, così, una valenza rivalutativa degli esiti istruttori non ammissibile in sede di legittimità.

8.– Con il quarto motivo: Nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. e 112 c.p.c. in presenza di motivazione apparente, ma in realtà insussistente e comunque viziata da omessa pronuncia, in sede di rigetto del terzo motivo di appello.

8.1– il motivo è inammissibile. La Corte ha succintamente motivato che la circostanza che i coniugi non avessero voluto fornire le informazioni al promotore all'atto di aderire al Servizio ██████████ non esonerava il ██████████ dall'assolvimento degli obblighi di informazione e di valutazione di adeguatezza dell'investimento e che questi non erano stati adeguatamente assolti con la predisposizione di moduli compilati "in autonomia" dal solo promotore. La doglianza assume così valenza rivalutativa degli esiti istruttori inammissibile in sede di legittimità.

9.– Per quanto esposto, il ricorso, va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 7 gennaio 2025.

Il Presidente
Marco Marulli

